



COMUNE DI BALESTRATE

Città Metropolitana Di Palermo

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 4 BIS, DEL T.U. 380/01 - INTRODOTTO DALL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA Q-BIS, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 DA COMMINARE AGLI AUTORI DI ILLECITI EDILIZI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVAMENTE ESEGUITE.”

ALLEGATO A

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164, da comminare agli autori di illeciti edilizi a seguito di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da applicare a seguito di accertata inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 - c.d. Sblocca Italia - che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate **in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia ex art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 - permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/01) o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.**

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001, prevede che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate dal presente regolamento:

1) Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi (quando costituiscono variazioni essenziali - così come definite dall'art. 4 della L.R. n. 37/85 - realizzate su immobili non sottoposti a tutela dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero non ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali) **realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi**

**accessori o sui volumi tecnici che non sono valutati ai fini volumetrici:
2.000 euro;**

2) Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi (quando costituiscono variazioni essenziali - così come definite dall'art. 4 della L.R. 37/85 -ma, come stabilito dal comma 5 dell'art. 4 della L.R. 37/85, considerati a tutti gli effetti **totale difformità** in quanto realizzati su immobili sottoposti a tutela dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali) **realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o sui volumi tecnici, che non sono valutati ai fini volumetrici:2.500 euro;**

**3) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01 comma 3 - o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di sola superficie:
..... 50 euro/mq**
(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

**4) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01, comma 3 - o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di volume:
..... 20 euro/mc (vuoto per pieno)**
(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

5) Interventi realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01 comma 3 - o in difformità da essa che hanno comportato sia aumento di superficie che di volume:
La maggiore sanzione risultante dall'applicazione dei parametri (50 euro/mq o 20 euro/mc) di cui ai precedenti punti 3 e 4.

(Si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro nel caso di importo rispettivamente inferiore o superiore a tali soglie).

6) Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo: € 20.000,00

Art. 4 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Capo del Settore Edilizia e Urbanistica e successivamente notificato all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute. Ricorrendo tale ipotesi, le somme dovute saranno gravate degli interessi legali nelle misure previste per legge.

Art. 5 - Destinazione dei proventi

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita da istituire, e potranno essere utilizzati esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico, così come previsto dall'art. 31, comma 4 ter del D.P.R. n. 380/2001.

Il Responsabile del Procedimento